

Prot. N. 1191/13 10F



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

Presidenza

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274
E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

L'anno 2013 il giorno 23 del mese di ottobre

tra

il Tribunale della Spezia C.F. 80010970111 che interviene al presente atto nella persona del Presidente f.f. dott. Francesco Sorrentino con sede alla Spezia, in Viale Italia 142, su delega del Ministro della Giustizia di cui al DM 16 luglio 2001,

e

il Comune della Spezia C.F.00211160114 ivi domiciliato in P.za Europa 1, che interviene al presente atto nella persona del Direttore Operativo Dott. Pier Luigi Fusoni, nato alla Spezia il 30/08/51, identificato a mezzo carta d'identità n. AR 5185006autorizzato alla firma del presente atto in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 232 in data 05/08/2013, in virtù dei poteri a lui attribuiti dall'art. 107 co. 3 del. T.U. Enti Locali 257/2000, denominato d'ora in avanti "Comune", si stipula quanto segue

PREMESSO

- che l'art. 186, comma 9 *bis* e l'art. 187 comma 8 *bis* del Codice della Strada, come modificati dalla legge 29.7.2010, n. 210, prevedono che il giudice può sostituire la pena, detentiva e pecuniaria, con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- che l'art. 2, co. 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nel citato art. 186, comma 9 *bis* del Codice della strada, e nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con decreto 16.7.2001;

CONSIDERATO

che il Comune è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate, nella misura massima di numero 10 (dieci) unità nello stesso arco temporale

si conviene quanto segue

ART.1

(Attività da svolgere)

Il Comune consente che i condannati alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, il predetto ente specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) compagnia anziani ospiti dell'Istituto Mazzini e attività ausiliarie utili alla struttura;
- b) accompagnamento anziani e disabili
- c) assistenza e supporto alle funzioni educative museali e bibliotecarie
- d) servi accoglienza al pubblico presso i centri civici e uffici comunali con supporto alle strutture stesse
- e) supporto a specifici progetti di natura socio-culturale qualora in futuro attivati

Nell'ambito di svolgimento di tali attività il Comune potrà promuovere incontri con personale della Polizia Municipale o comunque esperto sui temi della guida di veicoli in condizioni di abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti aventi finalità educative

ART.2

(Modalità di svolgimento)

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario, nel quale, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 274/2000, dovrà essere indicato il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

L'attività avrà svolgimento secondo gli orari dei servizi cui il soggetto sarà di volta in volta assegnato.

ART.3

(Soggetto Incaricato di coordinare le prestazioni)

L'ente comunale individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, oltre che di inserirli nei diversi ambiti lavorativi:

AS Brunella Baldi Responsabile U.O. Famiglia e inclusione sociale del C.d.R. Servizi socio-sanitari del Comune della Spezia.

Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi coinvolti.

Le strutture che accolgono i condannati hanno anche l'obbligo di segnalare eventuali inadempienze e relazionare circa l'andamento dell'attività lavorativa al coordinatore anzidetto.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4

(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, comma 2 e segg., del citato Decreto Legislativo.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

(Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali)

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta o rimborsi spese.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico del Comune.

ART.6

(Violazione degli obblighi)

Il coordinatore di cui all'art. 3 della presente convenzione ha l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, all'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART.7

(Relazione sul lavoro svolto)

Il coordinatore di cui all'art. 3 della presente convenzione redige, al termine del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti, mediante allegazione di fogli firma giornalieri, l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato che dovrà essere inviata all'UEPE o agli organi di polizia delegati al controllo sull'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'UEPE o i predetti organi di polizia dovranno senza ritardo inviare la predetta documentazione al giudice che applicato la sanzione.

ART.8

(Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART. 9

(Relazione sull'applicazione della convenzione)

Il Comune predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale, anche per posta elettronica (tribunale.laspezia@giustizia.it).

ART.10

(Durata dell'accordo)

La presente convenzione avrà la durata di anni tre e decorre dalla data di sottoscrizione. La convenzione si intende rinnovata tacitamente, per lo stesso periodo, salvo disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi dalla scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali. Il presente atto, composto di sei pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Operativo

Dott. Pier Luigi Fusoni



Il Presidente f.f.

Dott. Francesco Sorrentino

